



CONVENZIONE

La Regione del Veneto, di seguito denominata Regione, codice fiscale 80007590279, rappresentata dall'Arch. Romeo Toffano, nato a il nella sua qualità di Dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, domiciliato per la carica a Venezia, Dorsoduro 3901, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. in data

e

l'Arch./Ing....., nato a il, C.F., Partita IVA – residente in Via, con studio a, conviene quanto segue.

Art. 1 – Oggetto dell'incarico

La Regione affida al professionista sopraccitato, che accetta, l'incarico di consulenza tecnico-specialistica, di cui alla DGR n. del ad oggetto:” Piano Territoriale Regionale di coordinamento – Attribuzione della specifica considerazione dei valori paesaggistici, ai sensi del D.Lgs 42/2004, “Codice dei Beni Culturali e del paesaggio” –Iniziativa e organizzazione per l'espletamento del lavoro” .

Art. 2 – Forma di espletamento della consulenza

Il professionista incaricato svolge la propria attività di collaborazione tecnico-scientifica in accordo con la Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi e secondo le indicazioni formulate dal Comitato Tecnico di cui alla DGR n. 1503/2009.

Partecipa alle riunioni di lavoro indette dai redattori del Piano nonché ad eventuali sopralluoghi che si rendessero necessari.

Il professionista incaricato svolge la propria attività di collaborazione avvalendosi per quanto ritenuto necessario del supporto tecnico-scientifico di consulenti e collaboratori esperti di propria fiducia, sotto la propria completa e unica responsabilità nei confronti della committenza.

L'incarico sarà svolto secondo le condizioni e le modalità contenute nei successivi articoli, in conformità a quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.del

Il professionista incaricato dichiara di non trovarsi in alcuna personale incompatibilità per l'espletamento del proprio mandato professionale.

Art. 3 – Competenze del consulente

Il professionista incaricato svolge la propria attività di consulenza tecnico-scientifica relativamente ai contenuti del Piano Paesaggistico ai sensi del D.Lgs n. 42/04, parte integrante del PTRC; in particolare provvederà a proporre l'individuazione di ulteriori aree ed immobili da assoggettare a tutela con eventuale loro perimetrazione territoriale, integrazione di specifiche prescrizioni d'uso, nonché, se necessario, a recuperare documenti ed atti a supporto della proposta formulata relativamente alla provincia di.....

Art. 4– Tempi

Per lo svolgimento dell'incarico si prevede un impegno di minimo di 35 giornate/uomo.

L'incarico decorre dalla sottoscrizione della presente convenzione e terminerà il 31 giugno 2010

1. Entro il 31 di marzo 2010 il consulente formulerà, anche sulla base degli indirizzi ricevuti dal Comitato Tecnico, di cui alla DGR 1503/2009, una prima proposta delle aree ed immobili indiziabili da assoggettare a tutela, con una breve relazione di corredo.
2. Entro il 31 di maggio 2010 il consulente provvederà al deposito di atti e documenti delle aree ed immobili, da assoggettare a tutela, sulla base degli indirizzi ricevuti.

Art. 5 – Oneri

1. L'importo complessivo per l'espletamento dell'incarico di cui all'art.1, viene convenuto in €= + CNPAIA 2% + IVA 20% per un totale di €=.
2. Il pagamento avverrà in un'unica soluzione a saldo dell'intero importo e sarà corrisposto in assenza di inadempienze del consulente, entro i termini contrattuali, alla consegna completa del lavoro di cui al punto 4.

Art. 6 – Rappresentanti delle parti

1. La Regione designa quale proprio rappresentante il Dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, al quale è demandato lo svolgimento dell'attività necessaria per il raggiungimento degli scopi descritti nella presente Convenzione.
2. La Regione si impegna a garantire l'accesso all'incaricato, e ai suoi collaboratori, agli uffici competenti e ad assicurare la collaborazione di propri organismi per facilitare la raccolta di eventuale documentazione necessaria.

Art. 7 – Proprietà e riservatezza dei dati

- 1 I dati definitivi e quelli realizzati nel corso dell'espletamento dell'incarico saranno di esclusiva proprietà della Regione, che potrà farne uso liberamente;
- 2 L'incaricato non potrà far uso dei dati fatta salva preventiva autorizzazione della Regione e con la citazione della fonte del dato;
- 3 E' fatto divieto all'incaricato della cessione a terzi, a qualsiasi titolo, dei dati.

Art. 8 – Ritardi e penali

- 1 Per ogni giornata di ritardo nella consegna degli elaborati, rispetto alla data convenuta, comporterà una penale pari a 0,1% dell'importo contrattuale, fino ad un massimo pari al 10%;
- 2 Un ritardo maggiore a giorni 30, dalla data di ultimazione prevista, comporterà la facoltà della Regione a poter provvedere alla rescissione della convenzione.

Art. 9 – Inosservanza degli obblighi

In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, la parte lesa potrà dichiararla decaduta ed esigere l'eventuale risarcimento dei danni in base alle vigenti normative.

Art. 10– Efficacia della Convenzione

La presente convenzione è efficace a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi del comma 18 dell'art. 3 della Legge 24.12.2007, n. 244.

Art. 11 – Norme finali

Tutti gli oneri fiscali di qualsiasi genere, diretti ed indiretti, riguardanti la presente convenzione sono a carico del soggetto incaricato, così pure tutte le spese per la stesura e stipula della convenzione e sua registrazione.

Si richiede la registrazione in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia

La Regione Veneto

Il Consulente